

proposta di legge n. 263

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 18 settembre 2008

SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Signori Consiglieri

con il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, attuativo della legge 59/1997 sono delegati alle Regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ivi compresi i servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del citato decreto.

La legge regionale 45/1998 nel recepire le direttive del d.lgs. 422/1997 definisce le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e locale tra le quali:

- a) la programmazione e l'amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale e la stipulazione dei relativi contratti di servizio;
- b) la disciplina delle regole di utilizzo dei mezzi da parte dei viaggiatori;
- c) la disciplina del sistema delle tariffe.

La l.r. 2/2001, nel modificare la l.r. 45/1998, abroga, a far data dal conferimento di funzioni e compiti alle Province in materia di trasporto, gli articoli da 1 a 20 della l.r. 31/1992 che disciplinava il sistema tariffario, senza integrare il testo relativamente alle competenze regionali in ambito ferroviario.

La società Trenitalia, esercente i servizi di trasporto ferroviario, ha avviato a partire dal 16 gennaio 2007, una campagna di antievasione tariffaria che prevede sanzioni particolarmente gravose sia nel caso l'utente viaggi sprovvisto di titolo di viaggio, sia in caso lo stesso non risulti obliterato.

Le aziende del trasporto su gomma hanno, inoltre, richiesto alla Regione che l'azione sanzionatoria nei confronti degli utenti evasori fosse resa più efficace e la normativa ai fini del recupero delle sanzioni più incisiva, attraverso la revisione dei termini e delle modalità del relativo procedimento.

Le aziende del trasporto pubblico locale, infatti, lamentano da tempo difficoltà, da parte degli accertatori, ad identificare gli utenti sprovvisti del regolare titolo di viaggio e pertanto a riscuotere le relative sanzioni: le norme in vigore prevedono che le sanzioni comminate ai trasgressori e non pagate all'agente verificatore al momento dell'accertamento o nelle successive 48 ore presso la sede dell'azienda, siano introitate, ai sensi degli articoli 9 e 11 della l.r. 33/1998, dagli Enti competenti (tesorerie provinciali per il trasporto extraurbano e tesorerie comunali per quello urbano) e poi devolute da questi alle Aziende di trasporto.

Tale procedura è risultata, nel tempo, poco proficua e tale da incoraggiare l'elusione del pagamento del titolo di viaggio. Le aziende di trasporto inoltre segnalano la necessità di introdurre norme più stringenti a favore dell'agente accertatore nella identificazione del trasgressore.

Dovendo pertanto integrare le disposizioni vigenti per il trasporto su gomma estendendole anche al trasporto ferroviario, nonché modificare la normativa per rendere più efficace l'azione sanzionatoria nei confronti degli utenti evasori, alla luce delle difficoltà evidenziate dalle aziende di trasporto, la presente proposta abroga la l.r. 31/1992 ridisciplinando la materia.

La proposta si compone di 12 articoli. In particolare all'articolo 5 viene stabilito che l'impresa esercente il trasporto pubblico è competente all'irrogazione delle sanzioni tramite personale appositamente incaricato e conseguentemente all'articolo 9 che i proventi delle sanzioni sono introitati dalle imprese esercenti medesime.

Art. 1*(Disposizioni generali)*

1. Gli utenti dei treni classificati regionali e dei servizi di autotrasporto pubblico di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, ad obliterarlo e a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo su richiesta al personale incaricato di cui all'articolo 5. Per i treni regionali il titolo di viaggio va conservato fino all'uscita della stazione di arrivo.

2. Le imprese che effettuano il trasporto sono obbligate a dare ampia pubblicità alle tariffe applicate, alle modalità di acquisto dei titoli di viaggio, nonché a rendere note le norme sanzionatorie nella carta della mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti), nonché mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili dagli utenti.

Art. 2*(Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)*

1. In caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, agli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio si applica:

- a) il pagamento della tariffa ordinaria;
- b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi extraurbani e del servizio ferroviario regionale, comporta:

- a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea o stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
- b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico rispettivamente per la gomma e per il ferro.

3. All'utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento, se entro i tre giorni successivi alla contestazione presenta il titolo di viaggio ai competenti uffici dell'im-

presa di trasporto pubblico, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento dell'infrazione. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2.

4. L'utente che sale sprovvisto di biglietto in un treno regionale o in un mezzo di autotrasporto pubblico ed avvisa prima della salita il personale di cui all'articolo 5, paga il biglietto a tariffa ordinaria con la maggiorazione di euro 5,00. La maggiorazione non è dovuta per i viaggiatori che salgono da località sprovviste di biglietteria, di emittitrici self-service o punti vendita a terra purché l'utente provveda ad avvisare, all'atto della salita, il personale incaricato.

5. La maggiorazione di cui al comma 4 è applicata con le modalità ivi previste anche all'utente di un treno regionale con biglietto non convalidato.

Art. 3

(Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato)

1. Agli utenti di pubblici servizi di trasporto che facciano uso di titoli di viaggio contraffatti, o alterati, compresa la cancellazione in qualsiasi modo effettuata dei segni apposti per indicare l'uso già fattone, si applica:

- a) il pagamento della tariffa ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), per i rispettivi servizi urbani, extraurbani e ferroviari;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 465 e 466 del codice penale.

Art. 4

(Reiterazione)

1. In caso di comportamento reiterato ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata nel massimo.

Art. 5

(Competenza all'irrogazione delle sanzioni)

1. Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è l'impresa esercente il trasporto pubblico, che provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni tramite personale appositamente incaricato che, per il trasporto su gomma, sia stato autorizzato dalla Provincia competente per territorio.

2. All'accertamento delle violazioni possono provvedere, altresì, i soggetti indicati all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 689/1981 compresi quelli di ispezione di cose e quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I sezione II della stessa legge.

4. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Art. 6

(Autorizzazione all'accertamento e alla contestazione)

1. Per il trasporto su gomma, l'autorizzazione all'accertamento e alla contestazione è rilasciata dalla Provincia previa:

- a) presentazione della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il godimento dei diritti politici e il non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- b) frequenza con esito favorevole del corso di abilitazione di cui all'articolo 8.

2. Ottenuta l'autorizzazione le persone incaricate dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agenti di polizia amministrativa valida per l'espletamento della funzione nel territorio regionale.

Art. 7

(Elenco degli accertatori)

1. È istituito presso la Provincia l'elenco dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 6, ad accertare e contestare le violazioni nei servizi di autotrasporto pubblico di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale determina le modalità di iscrizione d'ufficio negli elenchi di cui al comma 1, dei soggetti già iscritti nell'elenco re-

gionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale).

Art. 8

(Corso ed esame di abilitazione)

1. La Provincia organizza, di norma ogni anno, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell'abilitazione ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico regionale e locale.

2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa sulle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale.

3. Con il superamento degli esami finali, la Provincia rilascia l'attestato di abilitazione.

4. La Provincia organizza, altresì, corsi di aggiornamento per i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7.

Art. 9

(Pagamento)

1. L'effettuazione del pagamento delle somme dovute avviene secondo le modalità previste dall'impresa esercente il servizio.

2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o entro i tre giorni successivi. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima, aumentato delle spese di notifica, può essere effettuato entro tre giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.

3. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui al comma 2 è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 33/1998.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.

Art. 10

(Comunicazioni sull'attività di accertamento)

1. Le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico trasmettono alle Province e ai

Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti compiuti nell'anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli effettuati sugli automezzi di trasporto e i chilometri effettivamente percorsi.

2. Le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti compiuti nell'anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli effettuati sui treni e le sanzioni irrogate.

3. Le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico di cui ai commi 1 e 2 forniscono, su richiesta degli enti territoriali competenti, tutte le altre informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio per le linee di rispettiva competenza.

Art. 11

(Norme finali)

1. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del d.p.r. 753/1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 309,00, oltre al risarcimento del danno derivante.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la l.r. 33/1998 in quanto compatibile.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale);
- b) il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche).